



# Comune di San Mauro di Saline

## Provincia di Verona

### VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta pubblica – Convocazione ordinaria – 1^ convocazione

**Deliberazione nr. 36 del 19/12/2018**

#### **OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI 2019**

In data 19/12/2018 alle ore 19:00 nella Sala delle adunanze, con nota di convocazione prot. n. 3107 del 13/12/2018, tempestivamente notificata, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Eseguito l'appello, risultano:

	Presenti	Assenti
<b>Bonomi Italo</b>	X	
<b>Marchi Angelo</b>	X	
<b>Girlanda Mario</b>	X	
<b>Alberti Michelangelo</b>	X	
<b>Vincifori Francesco</b>	X	
<b>Gugolati Marco Antonio</b>	X	
<b>Fabbro Moreno</b>	X	
<b>Pasini Lorenzo</b>	X	
<b>Baltieri Franco</b>		X
<b>Mattuzzi Matteo</b>		X
<b>Baltieri Fabio</b>	X	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Giorgio Consolaro.

**Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Bonomi rag. Italo, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.**

## **DCC N. 36 DEL 19/12/2018**

### **OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI. ANNO 2019.**

#### **IL SINDACO**

Illustra l'argomento e comunica la conferma delle aliquote;

Al termine,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

##### **VISTI:**

- l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, e sue modifiche e integrazioni;
- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;
- l'art. 91-bis del D.L. 1/2012;
- l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU";
- l'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;
- tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, nonché dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;
- l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;
- l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;
- l'art. 9-bis del D.L. 47/2014, convertito con modificazioni in L. 70/2014, contenente nuove disposizioni relative ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;
- la Legge n. 208/2015 con la quale sono state apportate ulteriori modifiche alla disciplina dell'IMU;

**VISTO** altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

**RICHIAMATI** in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;

- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;
- il comma 10, ai sensi del quale la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari;

**RICHIAMATI**, in particolare:

- l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:
  - è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
  - i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;
- l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:
  - l'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
  - l'esclusione dal tributo, altresì:
    - delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
    - dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
    - della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
    - di un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;

- l'esclusione, a partire dal 2014, dal pagamento dell'IMU, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);
- l'art. 9-bis del D.L. 47/2014, convertito con modificazioni in L. 70/2014, in base al quale a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso e che pertanto tale tipologia non è soggetta ad IMU in quanto assimilata all'abitazione principale;
- l'art. 1, comma 13, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che ha previsto l'esenzione IMU dei terreni agricoli per i seguenti casi:
  - In riferimento alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (aree montane e di collina), si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;
  - posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  - ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  - a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile;

**VISTO** il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 20/05/2014;

**ESAMINATA** la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

**RICHIAMATO** l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, che prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**DATO ATTO:**

- che con Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017;
- che con Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018, è stato disposto l'ulteriore differimento dal 28 febbraio 2018 al 31 marzo 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018

**VISTO** l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, nonché dall'art. 1, comma 10, lettera e) della Legge n. 208/2015, il quale stabilisce che: “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 é eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

**Visto** altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.-Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo é sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.

**VISTA** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

**DATO ATTO** che:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 e che l'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- *a norma del l'art. 1, comma 13, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'esenzione IMU per i terreni agricoli di cui all'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, si applica nel Comune di San Mauro di Saline in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;*

- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 25/11/2017, di proposta dell'approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2018;

**RITENUTO** per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2018 come segue:

**Aliquote TASI:**

- Aliquota azzerata per le abitazioni principali e relative pertinenze;
- Aliquota azzerata per gli immobili strumentali all'attività agricola in quanto Comune montano come da Circolare del Ministero delle Finanze n. 9/1993;
- Aliquota azzerata per tutti i fabbricati diversi da quelli indicati ai punti precedenti, per le aree edificabili e per terreni agricoli.

**Aliquote IMU:**

- Aliquota 6,00 per mille per le abitazioni principali accatastate in cat. A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze;
- Aliquota 10,6 per mille per tutti gli altri fabbricati;
- Aliquota 10,6 per mille per le aree edificabili
- Aliquota 9,6 per mille immobili classificati nella categoria catastale "D" con esclusione della categoria D/10 immobili produttivi e strumentali agricoli in quanto esclusi;

**Detrazioni:**

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	DETRAZIONE TASI	DETRAZIONE IMU
Abitazione principale (escluse le cat.catast. A1-A8-A9)	€ 0,00	/
Abitazione principale accatastata in cat. A1-A8-A9	/	€ 200,00

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;

**ACQUISITI** il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

**VISTO** l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli n. 9 espressi per alzata di mano, astenuti 0, contrari 0, su n. 9 consiglieri presenti, n. 9 consiglieri votanti.

**DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2019, stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:

**Aliquote TASI:**

- Aliquota azzerata per le abitazioni principali e relative pertinenze;
- Aliquota azzerata per gli immobili strumentali all'attività agricola in quanto Comune montano come da Circolare del Ministero delle Finanze n. 9/1993;
- Aliquota azzerata per tutti i fabbricati diversi da quelli indicati ai punti precedenti, per le aree edificabili e per terreni agricoli.

**Aliquote IMU:**

- Aliquota 6,00 per mille per le abitazioni principali accatastate in cat. A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze;
- Aliquota 10,6 per mille per tutti gli altri fabbricati;
- Aliquota 10,6 per mille per le aree edificabili
- Aliquota 9,6 per mille immobili classificati nella categoria catastale "D" con esclusione della categoria D/10 immobili produttivi e strumentali agricoli in quanto esclusi;

**Detrazioni:**

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	DETRAZIONE TASI	DETRAZIONE IMU
Abitazione principale (escluse le cat. catast. A1-A8-A9)	€ 0,00	/
Abitazione principale accatastata in cat. A1-A8-A9	/	€ 200,00

3. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, e di provvedere all'inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI).
4. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. Di dichiarare, con voti favorevoli n. 9 espressi per alzata di mano, astenuti 0, contrari 9, su n. 9 consiglieri presenti, n. 9 consiglieri votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



**DCC N. 36 DEL 19/12/2018**

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

**IL SINDACO**  
(F.to Bonomi rag. Italo)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(F.to Dott. Giorgio Consolaro)

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 09/01/2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(F.to Dott. Giorgio Consolaro)

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, trascorsi dieci giorni dalla suindicata data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

- essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.
- non essendo pervenuta richiesta di invio al controllo.
- non essendo soggetta al controllo.
- non essendo soggetta al controllo in quanto meramente esecutiva di altra

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(F. to Dott. Giorgio Consolaro)

---

PARERE PREVENTIVO FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(F.to Dott. Giorgio Consolaro)

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dott. Giorgio Consolaro)

